



News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

La fattura elettronica e le operazioni con la PA: l'obbligo è partito dal 06.06.2014

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **a partire dal 6 giugno 2014 è diventato applicabile l'obbligo di emissione della fattura elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni** ai sensi dell'articolo 1, commi 209-214 della legge n. 244/2007. L'adempimento risulta particolarmente importante, soprattutto se si considera che **trascorsi 3 mesi dalla predetta data le pubbliche amministrazioni non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico**. L'obbligo riguarda solamente alcune delle pubbliche amministrazioni, ma **verrà esteso a tutte le pubbliche amministrazioni entro il prossimo 31.03.2015** (termine anticipato dal DL n. 66/2014, visto che la previsione originaria prevedeva la data del 06.06.2015) Con la presente trattazione **analizziamo nel dettaglio alcuni dei chiarimenti più rilevanti forniti dal MEF sull'argomento**.

Premessa

Per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1 ai commi 209-214 della legge n. 244/2007, **a partire dal 06.06.2014 gli operatori economici sono obbligati**, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti, **ad emettere fattura elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione**. Inizialmente **l'obbligo riguardava solamente gli enti di previdenza ed assistenza sociale, i Ministeri e le Agenzie fiscali**, mentre invece **a partire dal 06.06.2014 l'obbligo è applicato a tutte le amministrazioni pubbliche**.

Di seguito **forniamo le prime indicazioni sull'ambito di applicazione dell'obbligo, sul contenuto della fattura e sulle sue modalità di emissione.**

ENTRATA IN VIGORE	
06.12.2013	Il Sistema di interscambio è reso disponibile in via "sperimentale" alle Pubbliche Amministrazioni che "volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori, intendono avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche".
06.06.2014	L'emissione della fattura elettronica diviene obbligatoria nei rapporti commerciali con i seguenti soggetti: <i>Ministeri; Agenzie fiscali; Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.</i>
31.03.2015	L'emissione della fattura elettronica diviene obbligatoria nei rapporti commerciali con le Pubbliche Amministrazioni, individuate dagli artt. 1, comma 2, DM n. 55/2013 e 1, comma 214, Legge n. 244/2007 diverse dalle precedenti e dalle Amministrazioni locali.

Ambito di applicazione dell'obbligo

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, DM n. 55/2013 **la disciplina in esame interessa l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture elettroniche** "nei riguardi delle amministrazioni di cui al comma 209" dell'art. 1, Legge n. 244/2007. La citata disposizione individua i seguenti soggetti:

- Amministrazioni pubbliche ex art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009;
- Amministrazioni autonome.

OSSERVA

Le amministrazioni a cui si applica l'obbligo sono le seguenti:

LE AUTORITA'	
Le autorità a cui si applica l'obbligo	Enti e soggetti indicati nell'elenco predisposto annualmente dall'ISTAT. Come desumibile dall'elenco predisposto dall'ISTAT, pubblicato sulla G.U. 28.9.2012, tra le Amministrazioni accennate rientrano, oltre alle Regioni, Province e Comuni, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane, l'INAIL, l'INPS, l'ANAS spa, l'ENEA, l'ANCI, UNIONCAMERE, il CNR, le CCIAA, le Casse nazionali di previdenza dei professionisti, ecc.
	Autorità indipendenti.
	Tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Fattura e indice delle pubbliche amministrazioni

Il DM 3 aprile 2013 n. 55 specifica le regole tecniche per l'identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione e **impone alle pubbliche amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche di individuare i propri uffici deputati alla ricezione di dette fatture**. Più in dettaglio, le pubbliche amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche sono chiamate a **inserire l'anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)**. L'IPA provvede quindi ad assegnare un **codice univoco a ciascuno degli uffici e a renderlo pubblico tramite il proprio sito www.indicepa.gov.it**.

OSSERVA

Il codice univoco assegnato dall'IPA è **uno dei dati da riportare obbligatoriamente in ogni fattura elettronica emessa nei confronti della pubblica amministrazione**.

Risulta evidente che **il codice univoco è un elemento essenziale per la trasmissione della fattura allo specifico ufficio dell'amministrazione committente**. Per tale ragione la disposizione dell'art. 6, comma 5, del DM 55 stabilisce che **il termine entro il quale ciascuna pubblica amministrazione deve completare il caricamento in IPA dell'anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche precede di tre mesi la data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica**.

Conseguentemente, il termine entro il quale ciascuna pubblica amministrazione deve completare il caricamento in IPA dell'anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche deve **ritenersi definito**, come sopra specificato, **anche per le pubbliche amministrazioni per le quali non è ancora stata stabilita la decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica**.

OSSERVA

Infine, si evidenzia che per ogni Ufficio destinatario di fatturazione elettronica è **pubblicata in IPA la data a partire dalla quale il servizio di fatturazione elettronica è attivo**.

Emissione della fattura elettronica

L'art. 2, quarto comma, del DM 3 aprile 2013 n. 55, stabilisce che **"La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio"**.

Si segnala, al riguardo, che **la ricevuta di consegna viene rilasciata in un momento successivo a quello in cui la fattura è nella disponibilità della pubblica amministrazione committente.** In tal senso il rilascio, da parte del Sistema di Interscambio, della ricevuta di consegna è **certamente sufficiente a provare sia l'emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente.**

È tuttavia possibile e opportuno individuare in maniera disgiunta le **condizioni per le quali la fattura elettronica possa considerarsi emessa dal soggetto cedente o prestatore, ovvero ricevuta dal cessionario o committente.** Le Regole tecniche prevedono che **il Sistema di Interscambio, all'atto della ricezione di una fattura elettronica e una volta superati i controlli previsti per la fattura stessa, provveda ad inoltrarla al competente ufficio dell'amministrazione committente, identificato tramite il codice univoco riportato nella fattura medesima.**

In funzione dell'esito di tale inoltro, il Sistema di interscambio rilascia al soggetto che ha inviato la fattura una ricevuta di consegna, **nel caso in cui l'inoltro abbia avuto esito positivo, ovvero una notifica di mancata consegna, nel caso in cui l'inoltro abbia avuto esito negativo.** In nessun caso il Sistema di Interscambio **rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del Sistema di Interscambio medesimo.**

POSSIBILI ESITI	
Esito positivo	La conseguente ricevuta di consegna recapitata al soggetto che ha inviato la fattura è certamente sufficiente a provare sia l'emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente.
Esito negativo	Il soggetto che ha inviato la fattura riceve dal Sistema di Interscambio una notifica di mancata consegna. Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la ricezione della fattura da parte del Sistema di Interscambio, e conseguentemente l'avvenuta trasmissione della fattura da parte del soggetto emittente verso il Sistema di Interscambio.

OSSERVA
Da tali elementi emerge, quindi, **che la fattura elettronica può darsi per emessa, ai sensi**

dell'art. 21, comma 1, del DPR 633/72, anche **a fronte del rilascio dal parte del Sistema di interscambio della notifica di mancata consegna** di cui al paragrafo 4 dell'allegato B al DM 3 aprile 2013 n. 55.

Divieto di pagamento

Come detto, **trascorsi tre mesi** dalla data di **decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica**, le pubbliche amministrazioni **non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.**

Si deve evidenziare che la previsione della disposizione in commento **non può essere in contrasto con quanto disposto in tema di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione** dall'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 244/2007, di cui il DM 55/2013 costituisce provvedimento attuativo. In particolare, l'art. 1 comma 210 della legge 244/2007 prevede che: *"A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213 12, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica".*

La disposizione in sostanza prevede che **l'obbligo di emissione in forma elettronica preceda di tre mesi la corrispondente decorrenza del divieto di accettazione e pagamento di fatture in forma cartacea.**

Impossibilità di recapito della fattura elettronica

Il MEF ha chiarito alcuni aspetti del DM 55/2013 relativi ai casi in cui risulta **impossibile recapitare la fattura elettronica all'amministrazione committente.** Più in dettaglio, tale evenienza si può presentare nel caso in cui, **pur essendo l'amministrazione presente in IPA,** risulti **non identificabile il codice ufficio da utilizzare, ovvero nel caso in cui l'amministrazione non sia censita in IPA,** ovvero nel caso in cui **non sia possibile trasmettere all'amministrazione la fattura correttamente ricevuta dal Sistema di Interscambio.**

IMPOSSIBILITA' DI RECAPITO DELLA FATTURA ELETTRONICA

Codice Ufficio dell'amministrazione non deducibile dall'IPA

Per ciascuna amministrazione presente in IPA è reso disponibile un **Ufficio di fatturazione elettronica "Centrale".** Tale ufficio centrale potrà essere **utilizzato dal fornitore per l'invio della fattura elettronica esclusivamente nel caso in cui non abbia ricevuto la comunicazione del codice ufficio destinatario di fattura elettronica da parte dell'amministrazione e,** pur avendo riscontrato la presenza

dell'amministrazione in IPA **non sia in grado di individuare in modo univoco, sulla base dei dati contrattuali in proprio possesso, l'Ufficio destinatario della fattura.**

Le amministrazioni possono **rifiutare le fatture inoltrate agli Uffici di fatturazione elettronica "Centrale"**, e riportanti quindi un Codice FE Centrale, esclusivamente nel caso in cui la fattura **non sia attribuibile all'amministrazione, ivi compresa ogni sua componente organizzativa, anche in caso di organizzazioni autonome che da essa derivano.**

**Amministrazione
non censita in
IPA**

Nel caso in cui il fornitore, non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'amministrazione, abbia **rilevato l'assenza in IPA dell'amministrazione stessa, le Specifiche tecniche indicano che il codice ufficio da inserire in fattura può assumere il valore di default.**

Nel caso in cui sia possibile **identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica il Sistema di Interscambio respinge la fattura inviando al mittente una "notifica di scarto", segnalando il codice ufficio identificato.** Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il Sistema di Interscambio respinge la fattura inviando al mittente una "notifica di scarto", segnalando il Codice FE Centrale dell'amministrazione individuata. **In tutti gli altri casi il Sistema di Interscambio rilascia al fornitore una "Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito".**

Tale attestato consiste in un messaggio firmato elettronicamente, contenente la fattura ricevuta dal Sistema di Interscambio, ed è sufficiente a dimostrare che **la fattura in esso contenuta è pervenuta al Sistema di Interscambio nel rispetto delle regole tecniche di cui al DM 55/2013 e che non è stato possibile recapitarla all'amministrazione committente per cause non imputabili al fornitore.** Inoltre, in presenza di tale attestato la fattura in esso contenuta può sicuramente darsi per emessa.

Nel caso in esame non trova quindi applicazione il **divieto di procedere al pagamento** disposto dall'art. 1, comma 209, della legge 244/2007, **in quanto la fattura è stata emessa, inviata e ricevuta in forma**

<p>Impossibilità di inoltro al destinatario per cause tecniche</p>	<p>elettronica.</p>
	<p>La fattispecie riguarda tutti i casi in cui la fattura elettronica sia correttamente pervenuta al Sistema di Interscambio ma per motivi tecnici, risulti impossibile l'inoltro all'amministrazione committente.</p> <p>Le Specifiche tecniche operative del DM 55/2013 prevedono che, alla ricezione di una fattura elettronica, questa sia sottoposta ad una serie di controlli, superati i quali il Sistema di Interscambio provvede ad inoltrarla all'amministrazione committente. In funzione dell'esito di tale inoltro, il Sistema di Interscambio rilascia al soggetto che ha inviato la fattura una ricevuta di consegna, nel caso in cui l'inoltro abbia avuto esito positivo, ovvero una notifica di mancata consegna, nel caso in cui l'inoltro abbia avuto esito negativo.</p> <p>In quest'ultimo caso, la struttura di supporto del Sistema di Interscambio contatta il referente del servizio di fatturazione elettronica dell'amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l'invio della fattura. Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il Sistema di Interscambio non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al soggetto trasmittente una "Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura al Sistema di Interscambio con impossibilità di recapito".</p> <p>In tale ultima evenienza risultano applicabili le considerazioni relative alla "Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura al Sistema di Interscambio con impossibilità di recapito" e alla procedura che consente il recapito della fattura elettronica ivi compresa la non applicabilità del divieto di procedere al pagamento disposto dall'art. 1, comma 209, della legge 244/2007.</p>

Contenuto della fattura

Di seguito illustriamo il **contenuto obbligatorio della fattura:**

FORMATO DELLA FATTURA		
	Informazioni Fiscali	
CEDENTE /	Dati anagrafici	Identificativo fiscale (partita IVA)

PRESTATORE		Denominazione Nome Cognome Regime fiscale
	Dati della sede	Indirizzo Numero civico CAP Comune Provincia Nazione
	Dati stabile organizzazione	Indirizzo Numero civico CAP Comune Provincia
	Dati iscrizione R.E.A.	Ufficio Numero REA Capitale sociale Socio unico Stato di liquidazione
RAPPRESENTANT E FISCALE DEL CEDENTE / PRESTATORE	Dati anagrafici	Partita IVA Denominazione Nome Cognome
ACQUIRENTE / COMMITTENTE	Dati anagrafici	Partita IVA Codice fiscale Denominazione
	Dati della sede, ovvero nei casi previsti dal DM n. 370/2000, dell'ubicazione dell'utenza	Indirizzo Numero civico CAP Comune Provincia
SOGGETTO EMITTENTE	Va riportato qualora il documento sia emesso da un soggetto diverso dal cedente / prestatore (acquirente / committente ovvero da parte di un terzo per conto del cedente / prestatore)	
DATI GENERALI (in presenza di un lotto di fatture i dati devono essere ripetuti per ogni fattura del lotto)	Dai generali documento	Tipo documento Divisa Data fattura Numero Tipo ritenuta Importo ritenuta Aliquota ritenuta Causale pagamento Numero bollo Importo bollo Tipo Cassa previdenziale Aliquota Cassa Importo contributo Cassa Aliquota IVA

	<p>DATI GENERALI (in presenza di un lotto di fatture i dati devono essere ripetuti per ogni fattura del lotto)</p> <p>Dati DDT</p>	<p>Numero DDT Data DDT</p>
	<p>Normativa di riferimento</p>	<p>Norma di riferimento (comunitaria / nazionale se si applica il reverse charge o se l'acquirente / committente deve emettere autofattura)</p>
	<p>Fattura principale (in presenza di fatture per operazioni accessorie emesse da autotrasportatori per usufruire delle agevolazioni in materia di registrazione / pagamento IVA)</p>	<p>Numero fattura principale Data fattura principale</p>
BENI / SERVIZI (in presenza di un lotto di fatture i dati devono essere ripetuti per ogni fattura del lotto)	<p>Dettaglio linee</p>	<p>Numero linee Tipo cessione / prestazione Descrizione Quantità Unità misura Data inizio periodo Data fine periodo Prezzo unitario Percentuale sconto Prezzo totale Aliquota IVA</p>
	<p>Riepilogo aliquota</p>	<p>Aliquota IVA Norma riferimento aliquota ridotta Spese accessorie Imponibile Arrotondamento Imposta Esigibilità IVA (differita / immediata)</p>
	<p>Altri dati di riepilogo</p>	<p>Natura (codice natura delle operazioni diverse da quelle imponibili) Importo Riferimento normativo (normativa di riferimento per il campo Natura)</p>
	<p>Dati sui veicoli (per cessioni UE di mezzi di trasporto nuovi)</p>	<p>Data (di immatricolazione / iscrizione) Totale percorso</p>
Informazioni per la trasmissione attraverso il sistema di interscambio		
TRASMITTENTE	<p>Identificativo fiscale (codice fiscale) Progressivo invio (progressivo attribuito ad ogni fattura elettronica) Formato trasmissione</p>	

DESTINATARIO Codice destinatario (Ufficio dell'Amministrazione Finanziaria)

Il formato

La fattura elettronica consiste in un **documento informatico in formato XML, sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale.**

Dopo aver predisposto la fattura in formato elettronico la stessa va **inoltrata al SISTEMA DI INTERSCAMBIO il quale assegna un identificativo ed effettua una serie di controlli sul documento. In caso di esito positivo la fattura viene inviata alla Pubblica Amministrazione destinataria.** In caso di **trasmissione andata a buon fine**, al soggetto trasmittente è **inviata una ricevuta di consegna.** In caso contrario, **il SISTEMA DI INTERSCAMBIO invia una notifica di "mancata consegna".** La **Pubblica Amministrazione destinataria invia al SISTEMA DI INTERSCAMBIO una notifica di riconoscimento / rifiuto della fattura ricevuta.** Tale notifica è inviata al soggetto trasmittente.

La fattura elettronica, ai sensi dell'art. 2, comma 4, DM n. 55/2013, **si considera inviata elettronicamente, ex art. 21, comma 1, DPR n. 633/72, e ricevuta dalle Pubbliche Amministrazioni "solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna ... da parte del Sistema di interscambio".**

OSSERVA

In base all'art. 4, DM n. 55/2013, **il MEF mette a disposizione, per le piccole e medie imprese abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), servizi e strumenti informatici di supporto per la generazione delle fatture elettroniche e per la comunicazione con il Sistema di interscambio.**

L'art. 5, DM n. 55/2013 prevede che:

- **gli operatori economici possono avvalersi di intermediari per la trasmissione / conservazione / archiviazione delle fatture elettroniche;**
- **le Pubbliche Amministrazioni possono, previo accordo tra le parti, costituirsi come intermediari nei confronti di altre Pubbliche Amministrazioni.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti